

Fisco e imprese

La legge di Bilancio 2025

Iva e logistica, l'opzione anticipa il reverse charge

Contrasto alle frodi Versa il committente

Benedetto Santacroce

Con un meccanismo progressivo e, in prima battuta opzionale, il legislatore cerca di porre un ulteriore freno al fenomeno della somministrazione illecita di personale, spostando sul committente del servizio il debito Iva ovvero il versamento dell'imposta, limitatamente, però, alle prestazioni di servizio rese a imprese di logistica, movimentazione delle merci e trasporti.

La previsione contenuta nella manovra del 2025 passa da una riproposizione all'Unione europea di una richiesta di deroga, affinché le prestazioni siano soggette a reverse charge, e - con la preoccupazione di non ottenere, come in passato, l'autorizzazione - ipotizza la possibilità che prestatore e committente si accordino per spostare sul secondo l'obbligo di versamento della relativa imposta.

Negli ultimi anni l'agenzia delle Entrate e le Procure della Repubblica hanno individuato una serie di fenomeni di somministrazione illecita di personale e hanno reso indetraibile sui committenti l'Iva fatturata nei loro confronti da imprese della logistica e della movimentazione di beni e dei trasporti. Il recupero, però, in molti casi ha dimostrato che il problema non riguardava direttamente il committente finale del servizio, ma i subappaltatori o i consorziati che fornivano i servizi all'appaltatore o al consorzio. Perciò la misura ipotizzata cerca di intervenire proprio a questo stadio intermedio, rendendo meno vulnerabile il committente finale del servizio.

Più in dettaglio, il primo intervento riscrive l'articolo 17, comma

6, lettera a-quinquies del Dpr 633/72 e prevede l'obbligo di fatturazione in reverse charge, con trasferimento del debito d'imposta Iva dal prestatore al committente in relazione alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibile rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica. La misura come in passato è soggetta alla preventiva autorizzazione Ue.

Cercando di ottenere l'autorizzazione, il legislatore è stato costretto a limitare il campo della deroga e individuare in modo più puntuale la fonte dell'evasione che dovrebbe portare l'Ue a concederla. In questo caso però temendo di non ottenere la deroga ha proposto un ulteriore meccanismo opzionale (se vogliamo molto simile a uno split payment). Questo meccanismo che opera solo in attesa dell'approvazione di Bruxelles prevede che per le prestazioni di servizio rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che, però, a differenza dello split payment, è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La fattura, in questo caso, è emessa dal prestatore e il versamento è effettuato dal committente, senza possibilità di compensazione entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura. L'opzione, che si esercita con una comunicazione alle Entrate, ha durata triennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

